



GIUGNO 2017

LE SCADENZE

16/06/2017

- Termine per il versamento della prima rata IMU e TASI 2017.

30/06/2017

- Termine per il versamento del saldo 2016 e prima rata acconto 2017 della dichiarazione dei Redditi 2017 e IRAP 2017 (relative all'anno 2016) persone fisiche, società di persone e soggetti IRES.

Per l'elenco completo degli adempimenti e scadenze fiscali relative al mese di giugno 2017 si rinvia al sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Scadenzario/Scadenzario+esteso/>

IL TEMA DEL MESE

Le novità fiscali introdotte dalla c.d. "Manovra correttiva 2017"

Il D.L. 24 aprile 2017 n. 50 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017 n. 95 ed entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione) ha operato diversi interventi in ambito fiscale.

Tra le novità introdotte, quelle più significative hanno riguardato la rideterminazione della base di calcolo dell'agevolazione "ACE", la rimodulazione degli aumenti delle aliquote IVA, la compensazione orizzontale dei crediti tributari e la modifica del criterio stabilito dall'articolo 110, comma 7, del Tuir in materia di "transfer pricing".

Le principali novità fiscali introdotte dal D.L. 24 aprile 2017 n. 50 (c.d. “Manovra correttiva 2017”)

1. PREMESSA

I principali interventi in materia fiscale operati dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (rubricato “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017 n. 95) hanno riguardato i seguenti aspetti:

Le principali novità

- l'estensione dell'ambito applicativo della scissione dei pagamenti ai fini IVA (c.d. “*split payment*”);
- la riduzione del termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA;
- la modifica dei criteri di determinazione della base “ACE”;
- la riduzione della soglia oltre la quale l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti comporta l'obbligo dell'apposizione del “visto di conformità”;
- l'introduzione di una specifica disciplina per le “locazioni brevi”;
- l'eliminazione dei marchi di impresa dall'elenco dei beni immateriali che possono fruire della disciplina del “Patent box”;
- la modifica della disciplina relativa ai “prezzi di trasferimento”;
- l'introduzione di una nuova definizione agevolata delle liti pendenti.

2. LA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (C.D. “SPLIT PAYMENT”)

Il D.L. n. 50/2017 ha **esteso l'ambito applicativo dello “split payment”** (previsto dall'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/72) alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

Soggetti interessati

- società controllate (ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, del Codice Civile) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate (ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile) direttamente dalle regioni, province, città, metropolitane, comuni, unioni di comuni;
- società controllate, direttamente o indirettamente (ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile) dalle società previste ai punti precedenti, ancorché quest'ultime rientrino fra le società previste dal punto successivo, ovvero fra i soggetti della pubblica amministrazione ed enti previsti dall'articolo 1, comma 2, della Legge n. 196/2009;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Inoltre, a seguito dell'abrogazione del comma 2 dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, le disposizioni in esame sono state **estese alle prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte** (come, ad esempio, i servizi professionali fatturati alla Pubblica Amministrazione).

La motivazione di questa estensione risiede nella necessità di prevenire le ingenti frodi Iva che sono state riscontrate nel settore delle forniture alla Pubblica Amministrazione, oltre che ai casi di evasione fiscale emersi dai controlli effettuati nel settore delle forniture alle società quotate.

Modalità applicative

Per effetto di queste novità, a partire dalle fatture emesse dal 1 luglio 2017, le società cessionarie o committenti saranno tenute a versare l'Iva gravante sugli acquisti di beni e servizi direttamente all'Erario, e non più al soggetto cedente o prestatore.

Le disposizioni attuative di questa nuova previsione saranno contenute in un decreto del Ministero delle finanze che dovrà essere emanato entro 30 giorni dal 24 aprile 2017.

Per completezza segnaliamo che, con riferimento all'estensione dell'ambito applicativo dello *split payment* (nonché alla riduzione del termine per operare la detrazione dell'IVA), in data 04/05/2017 Assonime ha presentato le proprie osservazioni alla Commissione Bilancio di Camera e Senato, evidenziando le problematiche più rilevanti legate alle stesse novità (quali, ad esempio, la necessità della pubblicazione di un elenco ufficiale che individui con certezza i soggetti interessati ai nuovi obblighi, ecc).

3. LE MODIFICHE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA

E' stato **ridotto il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva** (e, di conseguenza, anche il termine per la registrazione delle fatture d'acquisto).

Riduzione del termine di esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA

Nello specifico, l'articolo 2, comma 1, del decreto ha sostituito il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972 con la seguente formulazione: *"Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo"*.

Prima di queste modifiche, il diritto alla detrazione poteva essere esercitato entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto stesso era sorto.

Per effetto delle sopra citate novità, a titolo esemplificativo, l'IVA assolta su un bene acquistato il 20/05/2017 potrà essere detratta, al più tardi, con la dichiarazione annuale dello stesso anno d'imposta e, quindi, entro il 30/04/2018 (viceversa, prima delle modifiche, il termine sarebbe stato il 30/04/2020).

Riduzione del termine per effettuare la registrazione delle fatture d'acquisto

È stato, inoltre, riformulato l'articolo 25, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, prevedendo l'obbligo di annotazione in un apposito registro delle fatture e bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati, numerate in ordine progressivo:

- anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta,

- e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

In questo modo, anche il termine per effettuare la registrazione delle fatture d'acquisto è stato anticipato di due anni.

4. LE ALIQUOTE DELL'IVA E DELLE ACCISE

L'articolo 9 del D.L. n. 50/2017 ha **rimodulato gli aumenti delle aliquote IVA previsti a partire dal prossimo anno**, stabilendo, in primo luogo, un aumento più graduale per l'aliquota IVA del 10%.

Aumento delle aliquote IVA

Questa sarà innalzata all'11,5% a partire dal 2018, al 12% dal 2019 e, infine, al 13% dal 2020. Viceversa, a partire dal 2018, è confermato l'aumento di 3 punti percentuali dell'aliquota IVA ordinaria. Per gli anni successivi, la stessa aliquota verrà innalzata al 25,4% dal 2019, per poi essere ridotta al 24,9% dal 2020 ed essere nuovamente aumentata fino alla misura del 25% dal 2021.

Nella seguente tabella riepiloghiamo le aliquote IVA che saranno applicabili a seguito delle novità legislative sopra illustrate:

	A PARTIRE DAL	% ALIQUOTA
ALIQUOTA IVA 10%	01/01/2018	11,5%
	01/01/2019	12%
	01/01/2020	13%
ALIQUOTA IVA 22%	01/01/2018	25%
	01/01/2019	25,4%
	01/01/2020	24,9%
	01/01/2021	25%

Oltre a quanto sopra si consideri che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (prima era 2018), con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante saranno aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2019 e ciascuno degli anni successivi.

5. LA RIDETERMINAZIONE DELLA BASE ACE

Data "mobile" per il calcolo degli incrementi patrimoniali di fini dell'ACE

L'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 50/2017 ha modificato l'ambito applicativo della c.d. agevolazione ACE (c.d. "Aiuto alla Crescita Economica"), ovvero l'incentivo alla capitalizzazione delle imprese disciplinato dall'articolo 1 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201.

A seguito di queste novità, ai fini dell'applicazione di questo incentivo, la base di calcolo dovrà considerare unicamente gli incrementi relativi agli ultimi cinque esercizi, in ciò costituendo una data "mobile" (viceversa, in base al meccanismo

precedente, ai fini dell'applicazione della percentuale di deduzione, la base di partenza era stabilita nella data fissa del 31 dicembre 2010).

Pertanto, con riferimento al 2017, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione ACE dovrà considerarsi l'incremento (utili a riserva e conferimento in denaro dei soci) effettuato nel periodo 2013-2017, mentre per il 2018 si partirà dal 2014.

Anche la sterilizzazione per le consistenze di titoli avrà a riferimento il saldo esistente al quinto anno precedente.

Queste modifiche sono applicabili ai periodi d'imposta successivi alla data del 31 dicembre 2016, e devono essere considerate retroattivamente al fine di rideterminare l'acconto storico da versare ai fini IRES nei mesi di giugno e novembre 2017 (in particolare, ai fini dell'acconto IRES dovuto per il 2017, occorrerà rideterminare l'imposta storica del 2016 in modo da applicare – solo a questi specifici fini – le nuove disposizioni. Viceversa, nessun obbligo di ricalcolo degli acconti è previsto per i soggetti IRPEF).

6. LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEI CREDITI TRIBUTARI

La nuova soglia per compensare i crediti con obbligo del visto di conformità

In virtù di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lett. a), del D.L. n. 50/2017, la soglia oltre la quale l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti comporta l'apposizione del visto di conformità (ex articolo 35, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 241/1997) è stata ridotta da euro 15.000,00 a euro **5.000,00**.

Questa riduzione opera con riferimento ai crediti derivanti da imposte sui redditi (Irpef e Ires) e relative addizionali, Irap, ritenute alla fonte ed imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

Le stesse modifiche sono state operate in ambito Iva, integrando negli stessi termini l'articolo 10, co. 1, lett. a), n. 7), del D.L. n. 78/2009. Di conseguenza, il credito IVA annuale potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale oltre la soglia dei 5.000 euro, a condizione che sia stato apposto il visto di conformità sulla dichiarazione IVA dalla quale risulta lo stesso credito.

Diversamente, la compensazione orizzontale è ancora priva di visto se scaturisce da un credito IVA trimestrale (modello IVA TR).

Resta confermata, alternativamente all'apposizione del visto, la possibile sottoscrizione della dichiarazione (oltre che dai soggetti previsti dall'articolo 1, comma 4, del D.P.R. n. 322/1998) da parte dell'organo incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi dell'articolo 2409-bis del Codice Civile, attestante l'esecuzione dei controlli previsti dall'articolo 2, comma 2, del D.M. n. 164/1999.

Inoltre, è stato aggiunto un ulteriore periodo al comma 574 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, volto a disciplinare il caso di utilizzo dei suddetti crediti in violazione dell'apposizione del visto di conformità, ovvero dell'alternativa sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ovvero emergenti da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati.

In questi casi, l'Agenzia delle Entrate procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle predette modalità e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.

Oltre a quanto sopra, è stato introdotto l'obbligo di utilizzare il canale telematico per ogni tipologia di compensazione che viene effettuata dai soggetti titolari di partita Iva, indipendentemente dal relativo importo.

Nuovi limiti

Nella risoluzione 04/05/2017 n. 57 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i sopra citati nuovi limiti alla compensazione sono applicabili ai crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate a partire dal 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017).

Viceversa, alle dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso (e prima del visto di conformità), continueranno ad applicarsi i precedenti vincoli (ad esempio: i modelli IVA 2017, le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'IRAP di soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare).

Di conseguenza, non potranno essere scartati i modelli F24 presentati successivamente al 24 aprile 2017 che utilizzano in compensazione crediti per importi fino a 15.000,00 relativi a dichiarazioni che sono già state trasmesse.

Coloro che, in conformità a quanto previsto dai limiti previgenti, dovessero avere utilizzato in compensazione i crediti per imposte dirette e IRAP per importi compresi tra 5.001,00 e 15.000,00 euro, saranno tenuti a richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi dalla quale emerge il credito, da presentare entro il prossimo settembre.

7. LE LOCAZIONI BREVI

Definizione

L'articolo 4 del D.L. n. 50/2017 ha previsto una specifica disciplina per le "locazioni brevi". In particolare, devono considerarsi tali i **contratti di locazione di immobili ad uso abitativo**:

- **di durata non superiore a 30 giorni** (ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali);
- **stipulati, a decorrere dal 1° giugno 2017, da persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, **direttamente ovvero tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line.**

Applicazione della cedolare secca

Pertanto, a decorrere dal 1 giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, stipulati a partire da questa data, sono applicabili le disposizioni relative alla **cedolare secca** (articolo 3 del D.lgs. n. 14 marzo 2011, n. 23) con **l'aliquota del 21% in caso di opzione** (le stesse disposizioni si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi).

Inoltre, i **oggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare** (anche attraverso la gestione di portali on-line, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare) devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti che sono stati stipulati per il loro tramite.

L'omessa, incompleta, o infedele comunicazione dei dati relativi a questi contratti:

- è punita con la sanzione da euro **250** a euro **2.000**;
- è ridotta alla metà (da euro **125** a euro **1.000**) nel caso in cui la trasmissione venga effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Inoltre, gli stessi soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (anche attraverso la gestione di portali on-line), qualora incassino i canoni o i corrispettivi dei contratti interessati, devono operare una **ritenuta del 21%**, in qualità di sostituti di imposta, sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito, e provvedere al relativo versamento (qualora non sia esercitata l'opzione per la cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto).

Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (da emanare entro il 23 luglio 2017) dovrà stabilire le disposizioni di attuazione del regime fiscale delle locazioni brevi, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.

8. L'IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (IRI)

L'articolo 58 del D.L. n. 50/2017 è intervenuto sul trattamento fiscale applicabile agli utili assoggettati ad Iri in caso di fuoriuscita dal regime, inserendo il comma 6-bis all'articolo 55-bis del TUIR.

**La "fuoriuscita"
dal regime IRI**

Secondo questa disposizione, in caso di fuoriuscita dal regime Iri, le somme che sono prelevate dalle riserve formate con utili IRI concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori e dei soci nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate ad IRI.

Al fine di evitare la doppia imposizione degli utili (che si verrebbe a creare in quanto i medesimi non potrebbero essere portati in deduzione dal reddito d'impresa per effetto della fuoriuscita dall'opzione), **il legislatore ha previsto il riconoscimento, di un credito d'imposta in capo al soggetto percettore in misura pari al 24%**, in ciò garantendo la simmetria impositiva tra la società ed i soci (o l'imprenditore).

9. IL PATENT BOX

L'articolo 56 del D.L. n. 50/2017 ha **eliminato i marchi di impresa dall'elenco dei beni immateriali che possono fruire del Patent box**, in ciò allineandosi a quanto previsto dall'OCSE.

Il medesimo articolo ha inoltre aggiunto al comma 1 dell'articolo 39 della Legge n. 190/2014 la seguente formulazione: ***"le disposizioni sul Patent box devono essere applicate anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli agevolabili"*** (allo stesso tempo, è stato abrogato il comma 42-ter dell'articolo 1 della Legge n. 190/2014 che riprendeva la stessa disposizione sui beni complementari).

La decorrenza dell'esclusione dei marchi dal Patent Box

I marchi di impresa sono quindi esclusi dal Patent box:

- per i soggetti "solari": per i periodi d'imposta per i quali le opzioni sono esercitate successivamente alla data del 31/12/2016 (ovvero dal 2017);
- per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare: a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014, relativamente al quale le opzioni sono esercitate successivamente al 31/12/2016.

Viceversa, per le opzioni che sono state esercitate nei periodi d'imposta 2015 e al 2016, la deduzione relativa al reddito dei marchi continua fino al termine del quinquennio e, in ogni caso, non oltre la data del 30/06/2021.

10. I PREZZI DI TRASFERIMENTO ("TRANSFER PRICING")

L'articolo 59, comma 1, del D.L. n. 50/2017 ha modificato l'articolo 110, comma 7, del Tuir, al fine di adeguare la normativa domestica in materia di *transfer pricing* agli standard internazionali.

La sostituzione del criterio del valore normale

Nello specifico, nell'ambito del citato articolo 110 del Tuir, il riferimento al valore normale (articolo 9, comma 3, del Tuir) è stato sostituito con la definizione di "*arm's length*" prevista dall'OCSE, in base al quale è previsto che i prezzi relativi alle operazioni infragruppo devono essere "**determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili**".

Un decreto attuativo dovrà stabilire, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida da seguire per l'applicazione di questa nuova previsione.

Questo nuovo criterio è applicabile anche se dalle rettifiche dei prezzi di trasferimento dovesse emergere una diminuzione del reddito, secondo le modalità e presupposti previsti dall'articolo 31-quater del D.P.R. n. 600/1973.

Il riconoscimento del maggior reddito accertato in capo al soggetto estero

L'articolo 59, comma 2, del D.L. n. 50/2017 ha previsto un'ulteriore modifica alla disciplina relativa ai prezzi di trasferimento attraverso l'introduzione dell'articolo 31-quater del D.P.R. n. 600/73. Questa nuova disposizione individua una via alternativa per riconoscere in diminuzione dal reddito della società italiana il maggior reddito accertato in capo al soggetto estero facente parte del medesimo gruppo e residente in uno Stato con il quale è in vigore una convenzione che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia.

In particolare è stabilito che questa **rettifica in diminuzione del reddito** prevista dall'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del Tuir possa essere riconosciuta alternativamente:

- a) con il ricorso alle Map (*mutual agreement procedure*) previste nei trattati e nella convenzione arbitrale n. 90/436/CE;
- b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
- c) a seguito di un'istanza presentata dal contribuente, secondo le modalità e i termini che saranno previsti da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, a fronte di una rettifica in aumento del reddito del soggetto

estero che sia definitiva, conforme al principio di libera concorrenza (a giudizio dell'amministrazione fiscale italiana) ed effettuata da Stati con il quale sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà per il contribuente di richiedere l'attivazione delle Map (previste dalla lettera a) ove ne ricorrano i presupposti.

11. I PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

Secondo quanto previsto dall'articolo 60, comma 1, del D.L. n. 50/2017, i **proventi** derivanti dalla partecipazione (diretta o indiretta) a società, enti o OICR, percepiti da dipendenti e amministratori di questi soggetti (ovvero di altri legati a quest'ultimi da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione), **se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati** si considerano, in ogni caso, **redditi di capitale o redditi diversi** qualora:

- a) l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori comporti un esborso effettivo pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti;
- b) i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i sopraindicati diritti patrimoniali rafforzati, maturino solo dopo che tutti i soci o partecipanti all' organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;
- c) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i sopraindicati diritti patrimoniali rafforzati, siano detenuti dai dipendenti e amministratori (o, in caso di decesso, dai loro eredi) per un periodo non inferiore a 5 anni ovvero, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.

Queste disposizioni si applicano ai proventi derivanti dalla partecipazione a OICR, società o enti residenti o istituiti nel territorio dello Stato e a quelli residenti e istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia.

Le novità introdotte fanno riferimento ai proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari percepiti a decorrere dalla data del 24 aprile 2017.

12. L'ATTRAZIONE PER GLI INVESTIMENTI

L'articolo 57, comma 1, del D.L. n. 50/2017 è intervenuto modificando l'articolo 26 del D.L. n. 179/2012 che reca alcune deroghe al diritto societario e disciplina la fase di avvio per le "start up innovative".

In particolare, sono stati sostituiti i termini "start-up innovative" e "start-up innovativa" con il termine "PMI", estendendo così l'ambito applicativo di queste

disposizioni a tutte le PMI costituite in forme di S.r.l. (e non più solo a quelle con carattere innovativo).

A seguito delle modifiche apportate ne consegue che:

- l'atto costitutivo della PMI costituita in forma di S.r.l.: può creare **categorie di quote** fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie, costituendo, quindi, un'eccezione a quanto previsto dall'articolo 2468, commi 2 e 3, del Codice Civile (articolo 26, comma 2, D.L. n. 179/2012);
- in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2468, comma 1, del Codice civile: le quote di partecipazione in **PMI** costituite in forma di S.r.l. possono costituire oggetto di **offerta al pubblico di prodotti finanziari**, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali previsti dall'articolo 30 del D.L. n. 179/2012, nei limiti previsti dalle leggi speciali (articolo 26, comma 5, D.L. n. 179/2012);
- nelle PMI costituite in forma di S.r.l.: il **divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni** stabilito dall'art. 2474 del Codice Civile non trova applicazione, qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali (articolo 26, comma 6, D.L. n. 179/2012).

È stato inoltre modificato l'articolo 28, comma 1, D.L. n. 179/2012, aumentando da 4 a 5 anni (decorrenti dalla data di costruzione) il periodo di applicabilità delle disposizioni **in materia di rapporto di lavoro subordinato in start up innovative**.

13. RECLAMO E MEDIAZIONE

È stato previsto **l'aumento da euro 20.000 a euro 50.000 euro della soglia entro la quale occorrerà tentare l'accordo con l'ente creditore**.

Questa modifica sarà applicabile nei confronti di tutti gli atti impugnabili che saranno notificati a partire dall'**01/01/2018**.

14. LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

L'articolo 11 del D.L. n. 50/2017 ha modificato la **definizione delle liti pendenti**:

Ambito applicativo

- limitatamente ai processi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate (pertanto, sono esclusi i contributi previdenziali/assistenziali, i tributi locali, i contributi consortili);
- indipendentemente dal tipo di atto emesso (possono rientrare nella definizione le cartelle di pagamento, le intimazioni di pagamento, gli accertamenti, gli avvisi di liquidazione, di recupero dei crediti d'imposta senza che rilevi la natura della contestazione);
- nei soli casi in cui la costituzione in giudizio in primo grado da parte del ricorrente (e quindi non la notifica del ricorso) è avvenuta entro la data del **31/12/2016**.

Nello specifico, i benefici introdotti dalla disciplina in esame riguardano la possibilità di:

Benefici

- stralciare tutte le sanzioni amministrative connesse al tributo e gli interessi di mora (ex articolo 30 del DPR 602/73). Restano quindi dovute le imposte e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (ex articolo 20 del DPR 602/73) calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto;
- stralciare il 40% delle sanzioni che non sono collegate al tributo (pertanto, a differenza della rottamazione, in questo caso lo stralcio non è integrale).
- Non è previsto alcun rimborso delle somme che, eventualmente, dovessero essere già state versate in pendenza di giudizio.

La domanda:

- deve essere **presentata** entro la data del 30/09/2017;
- si **perfeziona** con il pagamento di tutte le somme dovute ovvero, in caso di opzione per la rateizzazione, della prima rata (a quest'ultimo riguardo, infatti, è prevista la possibilità di effettuare un pagamento rateizzato in tre rate scadenti, rispettivamente, il 30/09/2017, il 30/11/2017 e il 30/06/2018).

Nel caso in cui sia stato inviato il modello per la rottamazione dei ruoli, la definizione delle liti potrà avvenire solo unitamente alla rottamazione medesima.

L'eventuale diniego alla definizione è impugnabile entro il 31/07/2018 dinanzi all'organo giurisdizionale presso cui pende la lite.

15. L'ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

L'articolo 8 del D.L. n. 50/2017 ha modificato l'articolo 76, comma 2, del n. D.P.R. n. 602/1973, prevedendo l'impossibilità dell'Agente della riscossione di procedere all'espropriazione immobiliare se il valore **dei beni** (e non più il singolo bene), diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità per il credito per il quale si procede, è inferiore ad euro 120.000.

16. IL DURC E LA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

Modalità con cui viene rilasciato il DURC

L'articolo 54 del D.L. n. 50/2017 ha stabilito che il **Documento unico di regolarità contributiva (DURC)** venga rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della domanda di rottamazione dei ruoli, qualora la stessa sia presentata tempestivamente ai sensi del comma 2, articolo 6, D.L. n. 193/2016 (inoltre, è necessario siano presenti anche gli altri requisiti di regolarità previsti dall'articolo 3 del D.M. 30/01/2015).

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, **tutti i DURC rilasciati vengono annullati** dagli Enti preposti alla verifica (a tal fine, l'Agente della Riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate).

I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile, in apposita sezione del servizio "**DURC On Line**", l'elenco dei DURC annullati.